



**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Giugno 2020)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 1 - Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti condizioni generali, l'ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.

Art. 2 – Prezzi e Imposte

I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A.; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione della fornitura, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.

Art. 3 – Fatturazione e pagamenti

3.1 Fatturazione

Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale secondo la normativa vigente.

L'intestazione, l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati all'I.V.A. secondo le norme in vigore nonché a eventuali altri contributi previsti dalla normativa di settore.

3.2 Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.

In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

Art. 4 – Assicurazioni

Il Fornitore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, come richieste nel Contratto

Art. 5- Date di consegna

I termini previsti per la consegna, riferiti al punto di resa stabilito nel Contratto, potranno essere prorogati solo con il consenso scritto del Committente.

L'obbligazione relativa al termine di consegna si intenderà adempiuta solamente qualora sia pervenuta al Committente, insieme ai materiali, la documentazione descritta nell'art. 12 delle presenti Condizioni Generali, nonché la documentazione eventualmente prescritta dalla legge.

Art. 6 - Variazione delle date di consegna

È facoltà del Committente modificare i termini di consegna in funzione di esigenze sopravvenute e compatibilmente con le possibilità del Fornitore.

Il Committente dovrà comunicare al Fornitore eventuali richieste di consegna anticipata, con preavviso di almeno un mese rispetto alle date stabilite nell'ordine.

I nuovi termini di consegna dovranno essere concordati per iscritto e sostituiranno a tutti gli effetti i termini di consegna originariamente previsti.

Art. 7 - Ritardo nell'adempimento

Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 9 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 8 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi pattuiti rimarranno invariati fino a completa esecuzione dell'ordine, fatte salve eventuali clausole in deroga precisate nell'ordine.

Art. 9 – Termini

Qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell'interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all'art. 19 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.

La violazione dei termini da parte del Fornitore comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l'obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

Art. 10 - Imballi e Marcature

1) Imballi

Gli imballi per i materiali ordinati dovranno essere di natura e dimensioni idonee a sopportare i rischi prevedibili in relazione ai mezzi di trasporto impiegati.

2) Marcature

Su ciascun collo dovrà essere apposta in modo visibile la seguente dicitura:

- Ragione sociale del Committente:

- Destinazione _____ (vedere testo)

- _____ Ordine d'acquisto n. _____



**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Giugno 2020)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

-	Peso	lordo/netto	Kg.
	Kg.		
-	Collo	n.	_____ di
-			Contenuto

Art. 11 – Importo del Contratto – Diritto di recesso

Nei contratti "a misura", l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.

Senza obbligo di preavviso a carico del Committente, causa sufficiente di estinzione del rapporto contrattuale sarà il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- mutate esigenze economico - organizzative, tali da rendere non più utili per il Committente le forniture contemplate nel Contratto;
- rigetto, da parte del Committente, della proposta di beni alternativi di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 14 delle presenti Condizioni Generali,
- raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
- decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle forniture fino ad allora eseguite.

Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività contrattuali.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) ed ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione: il Committente comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.

Le Forniture regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali. Per le Forniture interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l'ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per il Committente.

L'eventuale indennizzo dovuto per il mancato guadagno determinato dal recesso si intende contenuto nel valore del 3% delle Forniture non eseguite a regola d'arte alla data del recesso. Questa percentuale è massima e l'Appaltatore l'accetta sin d'ora anche a titolo di penale.

Art. 12 - Documentazione

Il materiale oggetto del Contratto, a richiesta del Committente, dovrà essere fornito corredato da tutta la documentazione tecnica per l'esercizio e la manutenzione nonché da quella relativa ai collaudi.

Art. 13 - Certificato di origine

Per i materiali non costruiti nei paesi membri dell'Unione Europea il Fornitore dovrà fornire al Committente il certificato di origine rilasciato dalla camera di commercio del paese di fabbricazione, o ente autorizzato equivalente.

Art.14 Regolamento REACH

Con riferimento al regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), l'esecuzione del contratto comporta, a carico del fornitore, l'assunzione delle seguenti responsabilità:

- a) per le sostanze, tal quali o come componenti di miscele, oggetto della fornitura devono considerarsi assolti tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006;
- b) in caso di fornitura di sostanze tal quali o come componenti di miscele, garantire che il Committente non si configura come, importatore o rappresentante esclusivo delle sostanze/miscele forniti esentandola, di conseguenza, dagli obblighi che la norma pone in capo a tali soggetti
- c) in caso di fornitura di articoli, come definiti all'art. 3, par. 3 del REACH, garantire l'assenza in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso di sostanze pericolose incluse nella "Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation" (SVHC) pubblicata sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA;
- d) nel caso di cui al punto precedente, obbligarsi a dare tempestiva informazione a Committente dell'eventuale inclusione, successiva alla stipulazione del contratto, di sostanze contenute negli articoli forniti nella "Candidate List" di cui sopra, in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.

Rimane inteso che il verificarsi della condizione di cui alla precedente lettera d) comporta, a carico del Fornitore, l'obbligo di sostituire con effetto immediato la fornitura di articoli contenenti sostanze inserite nella Candidate List con articoli analoghi nei quali tali sostanze siano assenti o presenti in una concentrazione non superiore allo 0,1% in peso/peso.

Qualora la sostituzione di cui sopra non risultasse possibile alle medesime condizioni contrattuali, è responsabilità del Fornitore presentare un'offerta al Committente ed eseguire la fornitura nel rispetto delle istruzioni impartite da quest'ultimo.

Nel caso la proposta fornitura di articoli alternativi venisse ritenuta non accettabile per condizioni economiche o per qualità, resta facoltà del Committente risolvere il contratto



**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Giugno 2020)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

o ridurre l'ambito di applicazione senza obbligo di indennizzo in favore del Fornitore.

Art. 15 - Garanzie

Ferme restando le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ove e in quanto applicabili, il Fornitore garantisce:

a) l'idoneità, l'esclusiva proprietà e/o la legittima disponibilità dei materiali e/o delle attrezzature e che gli stessi sono liberi da carichi e gravami;

b) che tutti i materiali e le attrezzature:

- ottemperano le disposizioni di legge di qualunque fonte, le specifiche, le norme e le prescrizioni contrattuali;
- sono liberi da vizi apparenti e/o occulti;
- sono adeguati all'uso e/o al fine cui sono destinati;
- sono della qualità richiesta;
- non sono usati;

c) che la Fornitura è conforme a tutte le prescrizioni del Contratto e comunque idonea all'uso cui è destinata.

Ferme le garanzie specifiche di cui sopra, il Fornitore, salvo diversa pattuizione contenuta nel Contratto, garantisce in generale la merce oggetto della Fornitura per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della relativa consegna. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1495 Codice Civile il Committente dovrà denunciare l'esistenza dei vizi o della mancanza di qualità entro 60 giorni dalla scoperta. In virtù di tale garanzia il Fornitore è obbligato ad effettuare, nel più breve tempo possibile e a proprie cura e spese tutte le sostituzioni e/o correzioni e/o riparazioni che si rendessero necessarie, compresa la rimozione e il trasporto delle parti difettose, anche al fine di minimizzare i pregiudizi patiti e/o patienti dal Committente. La richiesta del Committente di procedere alla sostituzione, alla correzione, alla riparazione, all'aggiustamento della Fornitura difettosa nei termini di cui al periodo che precede e/o a ripristinare tutti i pregiudizi cagionati, anche indirettamente, dalla Fornitura medesima, è insindacabile da parte del Fornitore.

In caso di omesso e/o tardivo attivarsi del Fornitore, il Committente potrà procedere autonomamente o attraverso terzi, in danno del Fornitore medesimo che sarà obbligato a risarcire il Committente dei danni e pregiudizi da questo patiti e patienti, ferme restando le disposizioni relative all'applicazione delle penali previste dal Contratto. Alla garanzia di cui al presente articolo sono soggette anche le parti sostituite, riparate e/o oggetto di qualsivoglia altro intervento da parte del Fornitore nei termini di cui ai commi che precedono.

In ogni caso, il Committente in caso di prodotto in qualsiasi modo viziato, non conforme e/o comunque diverso da quanto promesso dal Fornitore, avrà il diritto di trattenere i pagamenti dovuti e a rifarsi sulla cauzione definitiva

nonché di ottenere la restituzione di tutti i pagamenti eventualmente già versati.

Art. 16 - Brevetti

Il Fornitore garantisce di essere in possesso di brevetti e licenze relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del Contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione e alla vendita.

Il Fornitore terrà indenne il Committente per qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità, e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi, ai mezzi ed agli strumenti utilizzati dal Fornitore per la produzione dei beni compravenduti.

Art. 17 - Forza maggiore

Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore il Fornitore è esente da penali e dall'obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente. Resta salvo il diritto del Committente di risolvere il contratto nei termini di cui all'art. 19 delle presenti Condizioni Generali.

Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l'esecuzione del contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione del Fornitore e che impediscano in tutto o in parte la esecuzione a regola d'arte del Contratto. Qualora la impossibilità sia parziale, spetterà al Committente valutare se permane o meno il proprio interesse all'esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.

L'esimente della forza maggiore opera anche per il Committente, quanto alle attività su di esso gravanti a norma del Contratto.

Art. 18 - Ispezioni e collaudi

Ad ogni consegna il Committente potrà verificare che i materiali abbiano le caratteristiche indicate nel Contratto. È inoltre facoltà del Committente sottoporre a controlli di laboratorio alcuni campioni prelevati dal materiale fornito: le spese sostenute per i controlli di laboratorio saranno addebitate al Fornitore nel caso in cui i materiali risultino non conformi alle previsioni contrattuali.

Fermo restando quanto precede, per le forniture che, nel testo del Contratto, vengano espressamente dichiarate di particolare importanza per l'organizzazione del Committente, è a quest'ultimo riservata l'incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell'espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici del Fornitore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative



**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Giugno 2020)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

risultanze – attinenti alle attività svolte in esecuzione dell'ordine.

Al fine di garantire la continuità della lavorazione e consentire l'esecuzione della fornitura secondo i canoni di qualità produttiva previsti per produzioni analoghe, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali del Fornitore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dal Fornitore per l'esecuzione della fornitura commissionata, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell'esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- 1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
- 3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
- 4) ritardo nella consegna dei materiali superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
- 5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 9 delle presenti Condizioni Generali;
- 6) perdita delle licenze o dei Brevetti indicati nell'art. 16 delle presenti Condizioni Generali;
- 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS;
- 8) violazioni del Patto d'Integrità.

Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali ritenuti utilizzabili alle condizioni di Contratto, mentre tutti gli altri materiali dovranno essere ritirati a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con

lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 20 - Divieto di cessione del Contratto e del credito

Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto (art.1260, secondo comma, Codice Civile).

Art. 21 – Varie

Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che il Committente dovesse rivolgere al Fornitore, non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest'ultimo che resta l'unico soggetto tenuto all'esecuzione a regola d'arte del Contratto.

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 22 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana. Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e il Fornitore relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano.

Luogo, data

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:

art. 3 - Fatturazione e pagamenti;

art. 6 - Variazione delle date di consegna;



**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI FORNITURA
(Giugno 2020)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

art. 7 - Ritardo nell'adempimento;
art. 8 - Invariabilità dei prezzi;
art. 9 - Termini;
art. 11 - Importo del Contratto – Diritto di recesso;
art. 15 - Garanzie;
art. 17 - Forza maggiore;
art. 19 - Clausola risolutiva espressa;
art. 20 - Divieto di cessione del Contratto e del credito;
art. 22 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.

Il Fornitore